

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 445 def.

Bruxelles, 27 ottobre 1992

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NORMALIZZAZIONE

INDICE

1. Introduzione
2. Principi ed obiettivi della normalizzazione
 - (2.1) Tipi di norme tecniche e obiettivi della normalizzazione
 - (2.2) Principi applicati dagli organismi di normalizzazione nazionali ed Internazionali
 - (2.3) Utilizzazione delle norme da parte delle autorità pubbliche
3. Principi di tutela della proprietà intellettuale
 - (3.1) Principi generali
 - (3.2) Brevetti
 - (3.3) Diritto d'autore
 - (3.4) Prodotti a semiconduttori ed altri diritti di proprietà intellettuale
 - (3.5) Effetti dei diritti di proprietà intellettuale
4. Il processo di elaborazione delle norme
 - (4.1) Norme che non contengono elementi tutelati
 - (4.2) Norme "di fatto"
 - (4.3) Norme create per includere un diritto di proprietà intellettuale: concessione e rifiuto di licenze
 - (4.4) Mancata o tardiva comunicazione dei diritti
 - (4.5) Responsabilità per mancata comunicazione
 - (4.6) Identificazione dei titolari di diritti
 - (4.7) Possibilità di ottenere licenze
 - (4.8) Soluzioni specifiche di alcuni settori
5. Altre considerazioni
 - (5.1) Concorrenza
 - (5.2) Relazione con i paesi terzi - possibilità di ottenere licenze per i prodotti di paesi terzi
6. Conclusioni e raccomandazioni
 - (6.1) Codici di deontologia/orientamenti/impegni
 - (6.2) Raccomandazioni/principi generali
 - (6.3) Iniziative della Comunità

1.0. INTRODUZIONE

- 1.1.1. Pur essendo preposte a finalità diverse, la normalizzazione e la tutela della proprietà intellettuale devono coesistere nel medesimo contesto industriale e commerciale. La normalizzazione mira alla maggiore diffusione della tecnologia nell'interesse pubblico, mentre i diritti di proprietà intellettuale mirano a tutelare una proprietà privata. Il processo di normalizzazione non può svolgersi efficacemente se non esistono soluzioni chiare per la risoluzione di potenziali conflitti tra gli obiettivi della normalizzazione ed i principi della tutela della proprietà intellettuale. Nel contempo, l'incentivo a sviluppare nuovi prodotti e processi sui quali basare la futura normalizzazione andrebbe perduto qualora l'elaborazione delle norme tecniche venisse effettuata senza tener debito conto dei diritti di proprietà intellettuale.
- 1.1.2. Nel dicembre 1991 la Commissione ha pubblicato il seguito al Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea (COM(91) 521), nel cui paragrafo (xi) (punto 71, altre questioni) si sollecitava lo sviluppo, da parte degli organismi di normalizzazione, di condizioni chiare per l'inclusione dei diritti di proprietà intellettuale nelle norme tecniche, in base alla prassi vigente in seno agli organismi di normalizzazione internazionale. Si affermava inoltre che "in vista dell'importanza e della complessità della questione per le politiche concernenti i diritti di proprietà intellettuale, la normalizzazione e la concorrenza" la Commissione intendeva preparare una comunicazione distinta su tale argomento.
- 1.1.3. Dato che la definizione delle norme tecniche avviene su base volontaria, la Commissione non intende proporre misure legislative intese a disciplinare direttamente questa attività; se gli enti di normalizzazione non osservano determinati principi, la Comunità non sarà in grado di utilizzare le loro norme né, tanto meno, di renderle obbligatorie.
Determinati comportamenti degli enti di normalizzazione o dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale potrebbero portare a conflitti con le disposizioni del trattato o della normativa comunitaria o nazionale o delle convenzioni internazionali.
- 1.3.4. Nella presente comunicazione la Commissione definisce quindi unicamente alcuni principi che - a suo giudizio - dovrebbe costituire la base delle regole interne che gli organismi di normalizzazione potrebbero darsi. Questi organismi godono di piena autonomia nel fissare le regole per l'ammissione dei membri e le rispettive procedure interne. I risultati della loro attività non devono però essere in contrasto con le esigenze della normalizzazione della Comunità, ma devono essere conformi alla sua legislazione e ai suoi obblighi internazionali.

2.0. PRINCIPI ED OBIETTIVI DELLA NORMALIZZAZIONE

2.1. TIPICI DI NORME TECNICHE E OBIETTIVI DELLA NORMALIZZAZIONE

- 2.1.1. Una norma tecnica (standard) è una specifica tecnica relativa ad un prodotto o ad un processo riconosciuta da un gran numero di produttori ed utenti. La direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾ del Consiglio da all'articolo 1, paragrafo 2 contiene la seguente definizione: "(si intende per):
"norma": la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria".

Una norma tecnica può essere il risultato di una procedura consensuale formale applicata da un organismo di normalizzazione riconosciuto allo scopo di consentire a un gran numero di fabbricanti di adottare soluzioni identiche. Ma vi è anche la possibilità che la norma tecnica scaturisca spontaneamente quando una determinata soluzione tecnica raggiunga un certo grado di penetrazione sul mercato e in tal caso si parla di "norma di fatto" o di norma "proprietaria" o tutelata (proprietary standard).

- 2.1.2. Le norme tecniche vengono elaborate per le finalità più diverse: dalla normalizzazione della terminologia alle prove fino alle specificazioni tecniche per prodotti, processi e servizi. Esse possono limitarsi a garantire la compatibilità di prodotti o sistemi nei loro punti di interconnessione, ma possono anche comprendere specificazioni molto dettagliate vertenti sul disegno, le dimensioni e i materiali dei prodotti stessi. In genere la Comunità e le altre parti dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi del GATT ("TBT") si è impegnata a definire regole e norme tecniche sotto il profilo delle prestazioni e non sotto quello della progettazione o delle caratteristiche descrittive.

OBIETTIVI DELLA NORMALIZZAZIONE

- 2.1.3. Nella maggior parte dei settori industriali il produttore il cui prodotto diviene una norma "di fatto" non mira necessariamente, nella fase iniziale della commercializzazione della sua tecnologia, a che quest'ultima divenga una norma nel settore. Per la maggior parte dei produttori gli obiettivi da conseguire sono un grado elevato di penetrazione sul mercato e la competitività rispetto ad altri produttori.

Tuttavia, in settori dove attualmente il livello di normalizzazione è elevato, i produttori devono ormai rendersi conto che alcune delle loro nuove tecnologie potrebbero un giorno costituire la base di una norma.

(1) Direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 n. 83/189/CEE, GUCE L 109 del 26.4.1983, pag. 8

- 2.1.4. Se un nuovo prodotto contiene elementi tutelati dalla normativa sulla proprietà intellettuale (come avviene nella maggior parte dei casi) il produttore eserciterà con decisione tali diritti per assicurarsi e difendere la sua posizione di leader ed i suoi profitti in un determinato territorio. In molti settori ad alta tecnologia le spese più elevate si registrano nella fase della ricerca e dello sviluppo, nella quale viene compiuto l'investimento intellettuale maggiore in termini di ore lavorative, mentre nella fase produttiva i costi sono relativamente contenuti. Il valore economico dei diritti di proprietà intellettuale su un prodotto nuovo costituirà quindi un fattore importante nel calcolo del prezzo e uno dei più rilevanti elementi d'attivo dell'impresa.
- 2.1.5. Quando il suo prodotto ha conseguito un determinato livello di penetrazione sul mercato di cui trattasi, il produttore ha fissato "di fatto" la norma per tale settore. Di conseguenza, gli altri produttori i cui prodotti debbono interoperare con il suo troveranno difficile, se non impossibile, evitare di uniformarsi alla norma stabilita dal primo produttore; questo è specialmente vero nei settori caratterizzati da interazioni o collegamenti su rete, come quello dell'informatica, dell'erogazione di energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.
- 2.1.6. Una volta conseguito un determinato livello di penetrazione sul mercato, il produttore il cui prodotto è divenuto una norma di fatto può trovare vantaggioso lasciare che essa si trasformi in una norma ufficiale che conferisca al predominio raggiunto dalla sua tecnologia una forma più permanente. Il produttore mirerà allora ad ottenere le migliori condizioni possibili da coloro che intendono trasformare la sua norma di fatto in una norma tecnica ufficiale.
- 2.1.7. Tali condizioni possono comprendere il pagamento di canoni per l'utilizzazione della sua proprietà intellettuale e la concessione di licenze su base territoriale per l'utilizzazione economica di detti diritti; questi ultimi comprendono il diritto di controllare la fabbricazione dei prodotti e il diritto di controllarne la distribuzione, ivi comprese le importazioni.
- 2.1.8. Il produttore che cede volontariamente in licenza la sua tecnologia affinché quest'ultima possa divenire una norma tecnica beneficerà probabilmente di vantaggi più a lungo termine, poiché aumenterà notevolmente la sua quota di mercato in relazione ai diritti per i quali gli vengono corrisposti canoni per quanto non sia più l'unico a produrre il prodotto in questione e per quanto il canone sia lievemente inferiore a quello che avrebbe ottenuto da un licenziatario sul libero mercato.
- 2.1.9. Questo produttore potrà inoltre conseguire un secondo obiettivo a più lungo termine, e cioè vedere affermarsi la tecnologia sviluppata dalla sua impresa come norma mondiale, con i relativi benefici dal punto di vista pubblicitario.

- 2.1.10. Una norma tecnica anche può scaturire da un processo di definizione e di adozione ad opera di un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale riconosciuto.
- 2.1.11. L'obiettivo inerente alla normalizzazione formale consiste nel mettere a disposizione della società i vantaggi economici che scaturiscono da una organizzazione più razionale dell'offerta e della domanda e da una più intensa concorrenza sui mercati. La normalizzazione tende a ridurre i costi per i fornitori e per gli acquirenti di beni e di servizi e ad aumentare la trasparenza sul mercato. Dal momento in cui le esigenze del mercato vengono tradotte in una norma tecnica, tutti i fornitori interessati sono in condizioni di far fronte alle esigenze del mercato su base concorrenziale. In pari tempo, gli acquirenti beneficiano delle stesse garanzie in ordine alle prestazioni del prodotto o del servizio sulla base di criteri generalmente accettati di qualità, interoperabilità ecc. L'importanza della normalizzazione in quanto "strumento dell'integrazione economica ed industriale nell'ambito del mercato europeo" è stata recentemente riconosciuta in modo esplicito dal Consiglio della sua risoluzione sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea del 18 giugno 1992 (2).
- 2.1.12. Questi obiettivi economici non possono essere realizzati se le norme tecniche non vengono portate a conoscenza e messe a disposizione del più gran numero possibile di parti interessate a condizioni eque e ragionevoli. Di conseguenza, una norma è, per definizione, un documento pubblico (3) e la specificazione tecnica che non è accessibile a tutti gli utilizzatori potenziali non ha lo status di norma.
- 2.1.13. Gli acquirenti e gli utenti beneficiano dell'esistenza di una norma tecnica riconosciuta che garantisce non solo l'interoperabilità ma anche un determinato livello di qualità, sicurezza e conformità a talune regolamentazioni tecniche. Una norma europea può trovarsi in concorrenza con norme fissate da altri importanti partner commerciali quali il mercato americano e quelli dell'Estremo Oriente.
- 2.1.14. Gli obiettivi della normalizzazione possono essere conseguiti unicamente se la tecnologia prescelta è valida, attuale e rapidamente disponibile. Tuttavia il processo di normalizzazione, essendo basato sul consenso, è lungo e quando l'adozione di una determinata norma subisca ritardi sostanziali la tecnologia sulla quale essa è basata può risultare già superata. D'altra parte, anche la tecnologia più innovativa può non essere la più adatta a fungere da norma perché non è ancora stabile e sufficientemente sperimentata sul mercato.

(2) GU C 173 del 9.7.92, pag. 1.

(3) Si veda la guida ISO/CEI "Condizioni generali e definizioni relative alla normalizzazione e dalle attività connesse".

- 2.1.15. Una volta prescelta come norma, una determinata soluzione tecnica tende a perpetuarsi per un periodo più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato sul mercato in una situazione di libera concorrenza; pertanto, in alcuni settori, il processo di elaborazione delle norme può addirittura ritardare l'innovazione tecnologica.
- 2.1.16. Può anche darsi che un eccesso di normalizzazione in un determinato settore in un particolare momento crei difficoltà nei periodi di forti trasformazioni tecnologiche. Sostituire una "piattaforma" normalizzata importante come il sistema operativo di un elaboratore centrale può risultare più oneroso e difficile che non aggiungere nuovi livelli di software ai prodotti già esistenti.
- 2.1.17. Il problema della normalizzazione deve pertanto venire affrontato tenendo conto di una molteplicità di fattori in modo da pervenire al tipo di normalizzazione più adatto per un determinato settore industriale.

2.2. PRINCIPI APPLICATI DAGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

- 2.2.1. I tre più importanti organismi di normalizzazione a livello europeo sono il CEN, il CENELEC e l'ETSI. Il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e il CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) elaborano norme per gli Stati membri delle CE e dell'EFTA. Ne fanno parte rispettivamente gli organismi di standardizzazione nazionali e i comitati nazionali del settore elettrotecnico. L'ETSI (Istituto europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, istituito nel 1988 in seguito alla raccomandazione formulata dalla Commissione nel Libro verde sulla normalizzazione) comprende amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, organismi di normalizzazione nazionali, gestori di reti, utenti, Istituti di ricerca creati dai produttori, fornitori di servizi privati ed ha il compito di preparare le norme europee per il settore delle telecomunicazioni.
- 2.2.2. A livello internazionale, l'ISO, il CEI e il CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) sono i più importanti organismi di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni. Gli enti di normalizzazione nazionali sono membri dell'ISO (Organizzazione Internazionale per la normalizzazione) e, quantunque meno numerosi, del CEI (Comitato elettrotecnico internazionale); quest'ultimo rappresenta solo i settori dell'elettronica e dell'ingegneria elettronica.
- 2.2.3. I principi applicati in materia di proprietà intellettuale da ISO/CEI e da CEN/CENELEC sono relativamente semplici. Questi quattro organismi applicano le lettere b) e c) dell'allegato A di un documento dell'ISO (Riferimento alle Direttive CEI/ISO sui prodotti brevettati - Parte 2, Metodologia per l'elaborazione delle norme internazionali). Esse hanno il seguente tenore:

- "
- b) se la proposta viene accolta per motivi tecnici, l'autore della proposta deve chiedere a qualsiasi titolare noto di un brevetto di rilasciare una dichiarazione in base alla quale sarebbe disposto a negoziare la concessione di licenze di brevetto e diritti analoghi, a condizioni ragionevoli, con chiunque ne faccia richiesta a livello mondiale. La dichiarazione del titolare del brevetto deve essere trascritta negli archivi del segretariato centrale dell'ISO o dell'ufficio centrale della CEI e ad essa deve farsi riferimento nella Norma Internazionale corrispondente. Qualora il titolare del brevetto non rilasci tale dichiarazione, il comitato tecnico non procede all'inclusione dell'elemento brevettato a meno che non riceva il permesso dal Consiglio dell'ISO o della CEI.
 - c) Qualora dopo la pubblicazione di una Norma Internazionale risulti impossibile ottenere licenze su un brevetto o diritti analoghi a condizioni ragionevoli, la Norma Internazionale viene rinviata al Comitato tecnico per un ulteriore esame".
- 2.2.4. Nell'allegato 5 alla sua dichiarazione sulla politica in materia di brevetti, formulata nel giugno 1988, il CCITT ha osservato quanto segue: "nel corso degli anni il CCITT ha sviluppato un "codice di deontologia" (code of practice) in materia di brevetti ... le regole di questo codice sono piuttosto semplici e di facile applicazione ... I dettagli degli accordi vengono lasciati alle parti interessate poiché tali accordi possono differire da caso a caso".
- 2.2.5. L'ETSI ha elaborato una politica e un impegno (Undertaking) sui diritti di proprietà intellettuale che stabilisce norme procedurali più precise e si basa su due principi diversi da quelli applicati dall'ISO/CEI/CEN o dal CENELEC. In primo luogo, può divenire membro dell'ETSI unicamente chi firma un impegno in base al quale il titolare di diritti di proprietà intellettuale conviene di concedere in licenza i suoi diritti osservando determinate limitazioni in materia di canone. In secondo luogo, le norme ETSI sono disponibili in un'area geografica limitata conformemente alla definizione di territorio contenuta nel progetto di impegno. Alcune condizioni si applicano solo ai firmatari dell'impegno. Questa politica e questo impegno non sono stati ancora approvati dai membri dell'ETSI.

2.3. UTILIZZAZIONE DELLE NORME DA PARTE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE

2.3.1. Dato che le norme tecniche sono il frutto di un consenso sulle caratteristiche tecniche dei beni e dei servizi, esse sono comunemente utilizzate dalle autorità pubbliche in ambito regolamentare. Il richiamo alle norme può concretarsi in un riferimento diretto in un testo legislativo che rende obbligatoria una norma determinata o, come avviene di solito nella Comunità, che conferisce una "presunzione di conformità" alla legge a tutti i prodotti conformi alla norma. La Comunità ha adottato direttive che fanno riferimento a norme tecniche in diversi settori importanti, in particolare in quello delle costruzioni meccaniche, dell'edilizia, delle attrezzature mediche, delle telecomunicazioni, delle attrezzature per l'approvvigionamento in gas e degli strumenti di misura.

2.3.2. Le autorità pubbliche fanno anche ricorso a norme tecniche nelle procedure di appalto pubblico. Nella Comunità, ad esempio, tutte le direttive sugli appalti pubblici (4) impongono agli enti aggiudicatori di definire le specificazioni tecniche nei loro capitolati d'oneri facendo riferimento alle norme europee (quando esistono) in modo da garantire che le specificazioni adottate sul piano nazionale non servano per restringere l'accesso ai loro pubblici appalti.

2.3.3. Quando inseriscono norme tecniche nella legislazione nazionale, conferendo loro un carattere più vincolante di quello che esse possiedono in quanto norme volontarie, le autorità pubbliche devono accertarsi che:

- queste norme siano state elaborate in conformità delle procedure ordinarie di normalizzazione (cioè esse devono rappresentare un consenso basato sul parere di tutte le parti interessate), e che
- queste norme siano disponibili per tutte le parti interessate soggette alla legislazione di cui trattasi.

Gli accordi internazionali conclusi nell'ambito del GATT (il TBTA e, in minor misura, l'accordo sugli appalti pubblici) estendono questi diritti di trattamento non discriminatorio a altre parti contraenti del GATT.

2.3.4. Tuttavia, qualora vengano osservate le procedure qui sotto indicate, anche nei casi eccezionali in cui una norma perda il suo carattere volontario è possibile risolvere i problemi riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.

(4) Direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 90/531/CEE.

- 2.3.5. Se la soluzione tecnologica da rendere obbligatoria è basata su diritti di esclusiva è necessario negoziare con i titolari di questi ultimi prima di approvare la norma e rendere obbligatoria la tecnologia. Qualora i negoziati non portino ad un accordo con il titolare, i diritti non possono successivamente venire espropriati al solo scopo di elaborare una norma obbligatoria, a meno che non vi siano esigenze imperative attinenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza e non possa farsi ricorso a nessun'altra soluzione tecnica.
- 2.3.6. Di conseguenza, il problema dell'utilizzazione delle norme tecniche nel contesto degli appalti pubblici non dipende dalla questione se i diritti di proprietà intellettuale che eventualmente sono alla base della norma possano venire incorporati a posteriori in una norma obbligatoria, poiché tali diritti devono essere comunque acquisiti mediante trattative e non mediante un'espropriazione ope legis.

3.0. PRINCIPI DI TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE

3.1. PRINCIPI GENERALI

- 3.1.1. I diritti di proprietà intellettuale coprono i brevetti, i marchi, i diritti d'autore, i disegni e i modelli, le topografie di prodotti semiconduttori e i segreti di fabbricazione. Le opere dell'ingegno sono il frutto di un certo numero di ore di lavoro umano e l'investimento finanziario rappresentato dal costo di questo lavoro potrà essere recuperato solo se il creatore dell'opera è in grado di controllare come e dove questa sarà utilizzata commercialmente.

A tutte le forme di tutela della proprietà intellettuale sono applicabili i seguenti principi generali:

- I terzi possono utilizzare o copiare la creazione intellettuale unicamente con il consenso del titolare dei diritti e, qualora lo desiderino, questi può chiedere un corrispettivo per tale consenso;
- per garantire un'ampia diffusione ed utilizzazione delle opere dell'ingegno nella società nel suo complesso, la portata e la durata della tutela della proprietà intellettuale sono soggette a limiti;
- l'esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale da parte di individui o imprese che detengono una posizione dominante ricade sotto il disposto delle norme di concorrenza, in particolare degli articoli 85 e 86 del trattato. Gli accordi conclusi fra imprese allo scopo di controllare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale possono ricadere sotto il divieto dell'articolo 85.

3.2. BREVETTI

- 3.2.1. Ogni tipo di diritto di proprietà intellettuale presenta caratteristiche specifiche. Nel caso dei diritti di brevetto, l'oggetto del diritto è la soluzione tecnica nuova di un problema. L'"invenzione" deve avere il requisito della novità e dell'industrialità, cioè deve essere atta a ricevere un'applicazione industriale.

3.2.2. Il brevetto viene concesso solo dopo che sia stata depositata una domanda di concessione corredata di una descrizione dettagliata dell'invenzione. Prima della concessione la domanda può essere sottoposta ad esame per un breve periodo, nel corso del quale il contenuto della domanda di brevetto non è reso noto al pubblico, che però può essere messo al corrente dell'esistenza della domanda stessa. Dopo la concessione le descrizioni del brevetto sono poste a disposizione del pubblico ed, in contropartita, il titolare beneficia di un monopolio temporaneo sullo sfruttamento dell'invenzione brevettata.

3.2.3. Tale diritto di monopolio può essere esercitato unicamente dal titolare del diritto qualora decida di commercializzare personalmente l'invenzione. Qualora non utilizzi il brevetto o decida di concedere a terzi licenze per lo sfruttamento del medesimo, questi ultimi possono pagargli dei canoni a corrispettivo della concessione della licenza.

Il diritto non è soggetto ad alcuna deroga di carattere generale per quanto riguarda l'utilizzazione da parte di eventuali concorrenti, ma è limitato nel tempo affinché la società possa beneficiare del progresso tecnico una volta che il titolare del diritto abbia recuperato l'investimento effettuato inizialmente per la ricerca.

3.2.4. La concessione del brevetto ha efficacia territoriale nel senso che i brevetti sono validi per il paese nel quale vengono concessi; nel caso dei brevetti concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti la validità può estendersi a 17 paesi, cioè agli Stati membri della Comunità con l'aggiunta di Austria, Svizzera, Svezia, Monaco e Liechtenstein. I diritti acquisiti in base alla normativa sui brevetti si estinguono unicamente alla scadenza del termine di protezione nel territorio per il quale essi vengono concessi o per il mancato pagamento di eventuali tasse di rinnovo.

3.3. DIRITTO D'AUTORE

3.3.1. Per converso il diritto d'autore non tutela la novità bensì l'originalità, valutata in relazione all'espressione utilizzata dal creatore. Il diritto d'autore non tutela invece soluzioni, principi, idee e metodi in quanto tali né conferisce un monopolio analogo a quello del brevetto, giacché qualsiasi altro autore è libero di trovare una propria personale maniera di esprimere un'idea tratta dal lavoro di un altro autore. Anche in settori tecnici quali i programmi per elaboratore è estremamente raro che esista un unico possibile modo di esprimere un'idea.

- 3.3.2. Qualora l'idea e l'espressione siano inscindibili, si ritiene generalmente che l'espressione non sia tutelata dal diritto d'autore. Di conseguenza, l'unico monopolio conferito dal diritto d'autore consiste nel diritto dell'autore di vietare lo sfruttamento non autorizzato dell'espressione utilizzata in un'opera (per esempio, di impedire la copia di righe del testo di un libro o righe di un codice di un programma per elaboratore).
- 3.3.3. Un'opera gode della tutela del diritto d'autore fin dal momento della sua creazione. Nella Comunità, e in base alle convenzioni internazionali in materia, non è necessario espletare formalità di registrazione o di esame. Formalità di registrazione esistono però in alcuni paesi .
- 3.3.4. Dato che nella Comunità non vi è obbligo di registrare i diritti d'autore, l'esistenza di un diritto d'autore su una determinata opera può essere stabilita in modo definitivo solo da un organo giurisdizionale. La tutela sussiste anche se l'autore non abbia fatto alcuna utilizzazione economica della sua opera. Il diritto d'autore non rappresenta quindi il compenso accordato all'autore per la diffusione della sua opera (come avviene nel caso del brevetto) e l'essenza del diritto d'autore non può essere ridotta ad un mero diritto al compenso.
- 3.3.5. La tutela accordata dal diritto d'autore è relativamente lunga (almeno cinquant'anni dalla morte dell'autore in base alle convenzioni internazionali) ed ha efficacia territoriale. Per lo sfruttamento di un'opera creata o pubblicata nella Comunità il titolare del diritto può concedere licenze limitate alla sola Comunità, mentre il diritto di sfruttare l'opera, ad esempio negli Stati Uniti, costituirà oggetto di negoziati distinti.
- 3.3.6. La legislazione degli Stati membri e le vigenti convenzioni internazionali prevedono un numero limitato di deroghe ai diritti esclusivi conferiti dal diritto d'autore, deroghe che consentono agli utenti di compiere legittimamente determinati atti.
- 3.4. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
- 3.4.1. E' necessario ricordare anche che nella Comunità viene concessa una tutela alle topografie di prodotti a semiconduttori ("chips") (5). Questa protezione costituisce un regime sui generis limitato a chips prodotti nella Comunità, ma può essere estesa, su base di reciprocità, anche ai chips prodotti in paesi terzi.

(5) Direttiva 87/54/CEE

La durata della protezione è limitata a dieci anni e la sua portata è ristretta da deroghe che consentono la riproduzione di una topografia a fini privati di studio e per lo sviluppo di altre topografie, ovvero un tipo di deroga per "reverse engineering".

3.4.2. I diritti sui disegni ed i modelli non sono stati ancora armonizzati in tutta la Comunità, per cui esiste una molteplicità di regimi che proteggono i disegni e i modelli sia funzionali che ornamentali. In alcuni ordinamenti vige un sistema di registrazione.

3.4.3. In altri settori della tutela della proprietà intellettuale quali i marchi commerciali, i segreti commerciali, la protezione contro la concorrenza sleale, non sembrano attualmente sussistere problemi specifici per quanto riguarda l'adozione di norme e pertanto essi non vengono presi in esame nella presente comunicazione.

3.5. EFFETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.5.1. E' necessario chiarire quali atti sono autorizzati o vietati sotto il profilo dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un prodotto o di un processo che contiene un'invenzione brevettata, la parte del prodotto o del processo tutelata non può venire copiata senza autorizzazione, nemmeno se venissero rispettati le idee ed i principi sui quali essa si basa; neppure le istruzioni scritte, quali una specificazione o una descrizione del brevetto, possono essere utilizzate per conseguire un risultato simile o identico.

3.5.2. Per quanto riguarda i prodotti tutelati dal diritto d'autore, la parte del prodotto protetta non può essere copiata senza autorizzazione; è ammissibile però che, qualora sia percepibile dai sensi, come nel caso di un oggetto tridimensionale o di altre opere dalla forma umanamente percepibile, il prodotto possa essere studiato e che le idee ed i principi derivati da tale studio possano essere utilizzati per dar vita a un prodotto avente funzioni simili o identiche, purché non venga riprodotta l'espressione dell'opera tutelata.

3.5.3. La direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ha introdotto una deroga alla normativa in materia di diritto d'autore, deroga che assume rilievo per le norme del settore delle telecomunicazioni: essa mira a consentire la creazione di programmi interoperabili tramite lo studio e la riutilizzazione di informazioni contenute in programmi esistenti. Lo studio di un programma per elaboratore nella sua forma leggibile dalla macchina può non essere sufficiente ad ottenere tutte le informazioni necessarie a creare un programma interoperabile.

Affinché vi sia violazione tecnica dei diritti d'autore, come la riproduzione o la produzione del programma, occorre che vengano compiuti determinati atti. La direttiva non esclude la possibilità che la persona che ha bisogno delle informazioni versi al titolare del diritto un corrispettivo per le informazioni richieste. La deroga non consente la copia dell'espressione tutelata.

- 3.5.4. Per quanto riguarda la specifica di una norma in forma di testo, le disposizioni in materia di diritto d'autore si applicheranno all'espressione della specifica. Questo non impedisce agli utenti della specifica di metterla in pratica. La specifica non dovrebbe descrivere alcuna parte del prodotto o processo tutelato da diritti di proprietà intellettuale, salvo qualora il titolare del diritto abbia acconsentito all'utilizzazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale in tale norma.
- 3.5.5. Quando il titolare di un diritto di proprietà intellettuale abbia autorizzato l'utilizzazione del prodotto o processo tutelato per la formulazione di una norma, bisogna anche che abbia autorizzato, esplicitamente o implicitamente, la descrizione della norma in una specifica tecnica.
- 3.5.6. La titolarità del diritto d'autore sulla forma scritta della specifica dipenderà dal fatto se la specifica sia stata fornita dal titolare di diritti su una norma di fatto o da un organismo di normalizzazione in seguito ad un accordo tra le parti interessate in merito alla titolarità dei diritti d'autore sul testo.
- 3.5.7. Se redatta con sufficiente accuratezza, la specifica della norma dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie a garantire un'applicazione soddisfacente della norma stessa. Normalmente non dovrebbe quindi essere necessario ricercare ulteriori informazioni, a meno che tale ricerca possa effettuarsi senza violare i diritti di proprietà intellettuale sul prodotto o processo descritto.

4.0. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE NORME

4.1. NORME CHE NON CONTENGONO ELEMENTI TUTELATI

4.1.1. Nella maggior parte dei lavori di normalizzazione avviene che non esistano né sorgano diritti di proprietà intellettuale oppure che il loro titolare abbia dato espressamente il consenso ad utilizzarli liberamente o abbia rinunciato a ogni diritto. È inoltre possibile che i diritti di proprietà intellettuale appartengano a tutti i membri di un gruppo e vengano da essi esercitati congiuntamente o in base ad accordi contrattuali tra le parti.

4.1.2. In questi casi la questione dell'esistenza e della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale è di solito risolta ab initio e non dovrebbero sorgere ulteriori problemi. Va sottolineato che, ogni qualvolta sia possibile, si dovrebbe evitare di stabilire norme basate su una tecnologia già tutelata da diritti di proprietà intellettuale.

4.2. NORME DI FATTO

4.2.1. La situazione opposta sussiste quando il prodotto o processo sviluppato da un produttore diviene la norma di fatto grazie al suo successo sul mercato. Ad esempio, è ben noto il successo travolgente della norma VHS nel settore delle videocassette e dei videoregistratori. In situazioni del genere i prodotti o processi contengono quasi sempre diritti di proprietà intellettuale.

4.2.2. Se si tratta di brevetti, questi diritti possono essere noti ad altri operatori del settore, poiché le domande di brevetto divengono di pubblico dominio dopo 18 mesi dalla data della prima domanda, almeno per quanto riguarda la Comunità, ed è improbabile che una normalizzazione di fatto possa essersi prodotta in meno di 18 mesi. Il produttore potrebbe addirittura aver concesso a terzi licenze sui suddetti diritti per consentire la produzione in determinati paesi.

4.2.3. Se si tratta di diritti d'autore, la situazione è più ambigua nei paesi che non impongono al titolare del diritto alcun obbligo di registrazione, come avviene in tutti gli Stati membri della CEE. In queste circostanze il diritto d'autore può sorgere ed estinguersi al termine del periodo di tutela senza che la sua validità sia mai stata verificata.

- 4.2.4. Ciò nondimeno, il potenziale titolare di un diritto d'autore dovrebbe sempre avere la possibilità di identificare gli elementi sui quali intende far valere un diritto di priorità. Si creerà così una presunzione di titolarità che sarà superabile solo quando risulti che egli non è l'autore o che l'opera non sia tutelabile.
- 4.2.5. Se apprende che un organismo di normalizzazione intende basare una norma sulla sua tecnologia, il titolare del diritto di proprietà intellettuale è al corrente del fatto che i suoi diritti di proprietà intellettuale (d.p.i.) potrebbero venire violati.
- 4.2.6. È importante, quindi, per ogni ulteriore trattativa o controversia giudiziaria stabilire con quali mezzi possa presumersi che il titolare del diritto è a conoscenza della possibile violazione dei suoi diritti.

Quando è membro dell'organismo di normalizzazione, il titolare stesso può presumersi informato mediante l'annuncio che si intende stabilire una norma basata sulla tecnologia in questione. In altre parole, l'annuncio da parte dell'organismo di normalizzazione ai suoi membri fa sorgere la presunzione che il membro titolare del diritto sia al corrente della potenziale utilizzazione dei suoi diritti.

- 4.2.7. Viceversa, quando la norma di fatto riguarda una tecnologia sviluppata da un produttore che non appartiene all'organismo di normalizzazione non può presumersi che il produttore sia stato informato. Di questa situazione si tratterà al punto 4.6.
- 4.2.8. L'adozione di norme ufficiali basate su norme di fatto presenta molteplici vantaggi. In primo luogo, le norme di fatto costituiscono di per sé soluzioni ben sperimentate, stabili e tecnicamente soddisfacenti, sono ben accette sul mercato e probabilmente ben documentate.
- 4.2.9. Di conseguenza, nonostante le difficoltà che potrebbero eventualmente derivare dall'esistenza di diritti di proprietà intellettuale, è inevitabile che in molte circostanze le norme di fatto si presentino come "candidati" naturali alla trasformazione in norme ufficialmente riconosciute.

Alla Commissione non sono ancora stati segnalati casi nei quali il titolare di diritti di proprietà intellettuale su una tecnologia abbia rifiutato di concedere licenze per consentire l'applicazione di una norma già approvata.

4.2.10 Un'attenzione particolare va riservata alle procedure utilizzate a questo scopo in modo da garantire che gli interessi dei titolari dei diritti e degli utilizzatori delle norme vengano tutelati. Queste procedure sono esaminate nei capitoli seguenti.

4.3. NORME CREATE PER INCLUDERE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE:
CONCESSIONE E RIFIUTO DI LICENZE

4.3.1. Se esistono diritti di proprietà intellettuale sulla tecnologia sulla quale la norma deve basarsi e tale circostanza è nota ai responsabili della normalizzazione, è necessario ottenere l'assenso del titolare del diritto per poter continuare a lavorare sulla norma. È ovvio che si dovrebbe cercare di raggiungere un accordo il più presto possibile, in modo da trovare soluzioni alternative qualora la concessione della licenza venga rifiutata. La fissazione di un termine massimo entro il quale l'autorizzazione dev'essere concessa o rifiutata può contribuire ad accelerare la formulazione delle norme.

4.3.2. Se questo termine scade senza che le parti abbiano raggiunto un accordo sull'utilizzazione del diritto di proprietà intellettuale, i lavori relativi alla soluzione in questione devono essere interrotti e si deve prendere in considerazione una tecnologia diversa. In nessuna circostanza l'organismo di normalizzazione deve continuare a lavorare su una norma se non ha chiesto o ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale.

4.3.3. Quando invece viene raggiunto un accordo tra il titolare dei diritti e l'organismo di normalizzazione, le condizioni per la concessione delle licenze devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie. Non è realistico né appropriato precisare ulteriormente i concetti di "equità" o "ragionevolezza", poiché si tratta di fattori soggettivi determinati dalle circostanze dei negoziati. Tuttavia, affinché il titolare del diritto possa recuperare l'investimento effettuato nella ricerca e nello sviluppo l'importo del canone deve essere commisurato a quello che verrebbe pagato sul libero mercato per lo sfruttamento della tecnologia, tenuto anche conto del sostanziale aumento degli sbocchi che la normalizzazione offre alla sua tecnologia.

4.3.4. Le condizioni offerte dal titolare per l'utilizzazione dei suoi diritti dovrebbero essere abbastanza flessibili da comprendere la possibilità, qualora le parti lo convengano, di concessioni reciproche di licenze. Se necessario, le controversie insorte in merito alle condizioni offerte dal titolare dovrebbero essere risolte mediante arbitrato.

Nell'eventualità che si proponga appello contro il lodo arbitrale le parti possono invocare l'articolo 86 del trattato CEE.

- 4.3.5. Attualmente il titolare del diritto è perfettamente libero di rifiutarsi di concedere licenze poiché i suoi diritti esclusivi di proprietà intellettuale possono essere soggetti ad espropriazione o licenza obbligatoria solo in circostanze assolutamente eccezionali, ad esempio quando vi siano motivi attinenti alla sicurezza nazionale o motivi di superiore interesse pubblico.
- 4.3.6. Tuttavia, il rifiuto del titolare del diritto di concedere licenze porterà probabilmente all'adozione di una soluzione tecnica diversa che minaccerà il predominio potenziale o di fatto del titolare del diritto sul mercato. Normalmente, quindi, il titolare del diritto non avrà interesse a rifiutare di concedere in licenza l'invenzione brevettata o l'opera protetta dal diritto d'autore, a meno che le condizioni offerte dai potenziali utenti siano di gran lunga inferiori alle sue aspettative commerciali.
- 4.3.7. Questo fattore deve essere preso in considerazione nel valutare l'"equità" o la "ragionevolezza" del compenso chiesto dal titolare del diritto e deve essere valutato anche con riferimento al rafforzamento delle opportunità commerciali di cui il titolare beneficerebbe in seguito alla normalizzazione della sua tecnologia.

4.4. MANCATA O TARDIVA DIVULGAZIONE DEI DIRITTI

- 4.4.1. Difficoltà potrebbero sorgere quando i diritti di proprietà intellettuale vengono divulgati tardivamente o non vengono divulgati affatto nel corso del processo di elaborazione della norma. In teoria, un membro dell'organismo di normalizzazione (ove sia stato informato da un organismo di normalizzazione che i suoi diritti potrebbero venire utilizzati per definire una norma) agirebbe in malafede se rivendicasse la proprietà di tali diritti solo dopo l'adozione della norma, obbligando così i concorrenti a pagare per le licenze canoni più elevati di quelli che gli sarebbero stati proposti in precedenza, o addirittura bloccando completamente l'applicazione della norma.
- 4.4.2. Come illustrato nel punto 4.2.9., la Commissione non è ancora a conoscenza di nessun episodio di questo genere. Tuttavia, sarebbe facile provare che il titolare è in malafede se si potesse stabilire una presunzione di conoscenza da parte del titolare del diritto.

Spetta quindi agli organismi di normalizzazione stabilire procedure che sanzionino la mancata o tardiva divulgazione dei diritti una volta stabilita una conoscenza effettiva o presunta da parte dei loro titolari. Il pregiudizio che la divulgazione tardiva occasiona all'organismo di normalizzazione può essere disciplinato imponendo un termine perentorio ai titolari di diritti entro il quale dichiarare il loro interesse dopo l'annuncio della norma.

4.4.3. Se il titolare agisce deliberatamente in malafede un tribunale potrebbe tenerne conto quando debba valutare in sede civile e penale i danni per violazione del brevetto o del diritto d'autore.

4.5. RESPONSABILITÀ PER MANCATA DIVULGAZIONE

4.5.1. Si pone pertanto il problema in che misura il titolare dei diritti debba e possa essere ritenuto responsabile per aver omesso di comunicare il proprio interesse. Se le attività di normalizzazione future vengono pubblicizzate in modo soddisfacente, la responsabilità di compiere ricerche in merito a brevetti e diritti d'autore detenuti da un dato produttore che partecipa al processo di normalizzazione incombe al produttore stesso; può darsi, infatti, che il titolare di un diritto non si renda conto di detenere un brevetto importante in un dato settore o che l'oggetto di cui trattasi potrebbe essere tutelato dal diritto d'autore. Naturalmente, siccome il compito di identificare i diritti rilevanti sarà più arduo per i produttori che dispongono di un nutrito portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, l'organismo di normalizzazione dovrebbe tener conto di questa circostanza, ad esempio concedendo un termine più lungo per l'accertamento dei diritti da parte dei produttori che dimostrino la necessità di effettuare ricerche approfondite nel loro caso particolare.

4.5.2. Se invece l'organismo di normalizzazione si assume la responsabilità della ricerca di eventuali brevetti in un determinato settore, la responsabilità della divulgazione non incombe solo al titolare dei diritti. Infatti, non potrà più automaticamente presumersi che quest'ultimo abbia agito in malafede omettendo di comunicare l'esistenza dei suoi diritti.

4.6. IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DI DIRITTI

- 4.6.1. Se un organismo di normalizzazione basa i suoi lavori su una soluzione tecnica che non è di proprietà di uno dei suoi membri e non si attiva per identificare il titolare dei diritti di proprietà intellettuale e per ottenere la sua autorizzazione, commette una violazione di diritti tutelati in base alle norme sulla proprietà intellettuale. Una richiesta di autorizzazione a posteriori non vale a sanare tale violazione. Ecco perché l'organismo di normalizzazione deve garantire che sia stato fatto ogni ragionevole sforzo per identificare i diritti esistenti e negoziare con il loro titolare prima che l'oggetto di tali diritti venga incorporato nella norma, anche se ciò obbliga ad effettuare ricerche sull'esistenza di brevetti.
- 4.6.2. Fuori dell'ambito della normalizzazione, il produttore che intende lanciare un nuovo prodotto dovrebbe assicurarsi che così facendo non viola diritti di brevetto o d'autore: allo stesso modo l'organismo di normalizzazione ha il dovere di prendere ogni possibile precauzione quando intende adottare una norma tecnica.

4.7. POSSIBILITÀ DI OTTENERE LICENZE

- 4.7.1. Gli organismi di normalizzazione devono affrontare un ulteriore problema: in che misura debbano concedersi licenze per lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. Di solito gli organismi di normalizzazione mettono le loro norme a disposizione di tutti gli utilizzatori, anche se questi non partecipano all'elaborazione delle norme. Le condizioni praticate ai membri ed ai terzi non devono operare discriminazioni rilevanti nei confronti di questi ultimi. A maggior ragione, quando l'organismo di normalizzazione svolge una funzione ufficiale o quasi ufficiale e le sue norme sono riconosciute o addirittura rese obbligatorie per legge, la norma deve essere a disposizione di chiunque, anche di chi non sia membro di un organismo. Analogamente, si dovrebbe evitare di imporre a coloro che non siano membri oneri finanziari o di qualsiasi altra natura per spingerli a divenire membri di un organismo di normalizzazione. È invece ammissibile applicare condizioni diverse agli utilizzatori, in rapporto al contributo che essi abbiano dato al processo di normalizzazione e ai vantaggi e agli svantaggi che presenta la loro situazione particolare.
- 4.7.2. Ferma restando l'applicazione degli articoli da 30 a 36, 59, 66, 85 e 86 del trattato CEE, il titolare deve conservare in ogni caso il diritto di concedere (o rifiutare) le licenze su qualsiasi base esclusiva o territoriale desideri.

Se la partecipazione ad un'associazione industriale o ad un organismo di normalizzazione dipende dalla disponibilità a concludere un accordo di reciprocità tra membri e non membri, spetta al titolare dei diritti decidere se ritiene tale accordo accettabile prima di entrare a far parte dell'associazione o dell'organismo di normalizzazione.

- 4.7.3. Le associazioni industriali e gli organismi di normalizzazione dovrebbero tener conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti esclusivi che vengono di solito esercitati su base territoriale. Il titolare del diritto è libero di decidere a chi concedere le licenze di riprodurre, pubblicare, produrre o distribuire copie della sua opera e può concedere licenze esclusive per un determinato mercato; sotto questo profilo, naturalmente, gli Stati membri della Comunità costituiscono un unico mercato. In occasione dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità si è vivamente opposta all'esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Occorre anche riconoscere che il processo di elaborazione delle norme importa, da parte del titolare dei diritti, l'accettazione del fatto di non essere più un operatore che agisce in un mercato completamente libero e geograficamente limitato una volta che abbia deciso di concedere licenze automatiche a condizioni eque e ragionevoli a tutti gli utilizzatori di una norma. Gli obblighi internazionali della Comunità sotto questo profilo sono discusse al punto 5.0 infra.

4.8. SOLUZIONI SPECIFICHE DI ALCUNI SETTORI

- 4.8.1. In determinati settori industriali e commerciali l'impiego di norme tecniche può essere più diffuso che in altri; le ragioni di questa situazione possono essere di carattere storico (come ad esempio il successo travolgente a livello mondiale ottenuto all'inizio da un determinato prodotto che ha spinto altri produttori ad adottare soluzioni analoghe), oppure di natura puramente tecnica (ad esempio, la necessità di garantire la compatibilità dei sistemi di controllo internazionale del traffico aereo e di assistenza all'atterraggio). Ma possono anche esservi ragioni commerciali, come ad esempio la pressione esercitata dai consumatori affinché i componenti di alta fedeltà di marche diverse possano essere connessi fra loro e formare un impianto stereofonico .
- 4.8.2. Di norma, più il mercato è maturo maggiore è la probabilità che vengano adottate norme non tutelate (proprietary) almeno per quanto riguarda le interfacce tra prodotti di fabbricanti diversi. Sul mercati maturi può registrarsi un'erosione della posizione dominante della norma di fatto in quanto il vantaggio iniziale di un unico produttore può venire annullato da concorrenti che offrono gamme di prodotti analoghi ma migliorati.

Spesso i produttori di prodotti già affermati preferiscono concentrarsi sul miglioramento della qualità o il perfezionamento dello stile e delle prestazioni, lasciando immutati gli aspetti normalizzati del prodotto.

- 4.8.3. La cosiddetta normalizzazione "black box" già descritta al punto 2.1.2. (e che si limita a garantire la compatibilità nei punti di connessione) che si osserva ad esempio nel settore dell'elettronica di massa offre molteplici vantaggi agli utenti e ai produttori in quanto moltiplica le scelte disponibili sul mercato ma non fa eccessivo ricorso ai diritti di proprietà intellettuale dei produttori già presenti sul mercato.
- 4.8.4. In altri settori della normalizzazione, il suo procedere non è stimolato da esigenze di interoperabilità o di accettazione da parte del mercato, ma da ragioni di qualità, sicurezza o conformità a determinate regole tecniche. In questi casi va stabilito il risultato da raggiungere, ma la scelta dei mezzi tecnici per pervenirvi è libera.
- 4.8.5. In tali circostanze un conflitto tra diritti di proprietà intellettuale ed obiettivi della normalizzazione sarà meno probabile in quanto la norma si fonderà probabilmente sul risultato piuttosto che sul metodo. In generale per i motivi già indicati, è preferibile una normalizzazione basata sui risultati da raggiungere piuttosto che su una determinata tecnologia di progettazione o di processo.
- 4.8.6. Alcuni hanno sostenuto che nel settore delle telecomunicazioni il progresso tecnologico è così rapido e l'implicazione dei diritti di proprietà intellettuale così intensa che le attuali regole ISO/CEI non sarebbero più adeguate. Ciò sarebbe soprattutto vero per le telecomunicazioni, dove devono essere osservate specifiche esatte se si vuole garantire l'interoperabilità e l'efficienza delle reti pubbliche.
- 4.8.7. È impossibile affermare se in un determinato settore industriale, ad esempio quelli dei recipienti a pressione, delle costruzioni meccaniche dell'ingegneria aerospaziale o delle telecomunicazioni, la coesistenza della normalizzazione e dei diritti di proprietà industriale presenti maggiori o minori difficoltà. In uno stesso settore si possono trovare esempi di norme la cui elaborazione è dovuta a motivi diversi: storici, tecnici, commerciali e di sicurezza. Parallelamente all'evolversi del mercato di un particolare prodotto o processo possono cambiare le ragioni che motivano la normalizzazione.

- 4.8.8. Particolare rilievo assume il ruolo dei governi nella fissazione di regole precise che disciplinino il funzionamento degli organismi di normalizzazione. Questo ruolo assume molteplici aspetti perché i governi sono al contempo gli enti aggiudicatori e gli utenti delle regole di normalizzazione, le autorità che definiscono la sfera dell'attività di normalizzazione e, in pari tempo, che incentivano la ricerca e lo sviluppo sia nel settore privato che in quello pubblico e, infine, sono gli organi regolatori della politica di concorrenza. Pertanto, la partecipazione del legislatore al processo di normalizzazione e le sue sollecitazioni ad elaborare norme in determinati settori sono altrettanti strumenti di politica industriale.
- 4.8.9. Quando la norma alla quale fa riferimento uno strumento giuridicamente vincolante come una direttiva comunitaria non è specifica ma rinvia genericamente a norme non precisate in un determinato settore, come quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 90/531/CEE (6), possono sorgere questioni in merito al ruolo degli organismi di normalizzazione privati. Laddove questo avvenga, sarà tanto più necessario che vengano applicate regole uniformi al processo di normalizzazione nei settori nei quali è probabile che atti giuridicamente vincolanti facciano riferimento a tali norme o nei quali verrà resa obbligatoria l'applicazione di determinate norme definite da organismi privati o semiprivati.
- 4.8.10. Questa situazione rafforza inoltre il principio basilare secondo cui il titolare del diritto conserva piena autonomia negoziale nel corso di tutto il processo di normalizzazione, nei riguardi degli utilizzatori dei suoi diritti di proprietà intellettuale, poiché un organismo di normalizzazione che si è assunto la gestione di tali diritti a nome dei suoi membri in un settore in cui l'utilizzazione di norme è divenuta obbligatoria per legge acquisterebbe di fatto un monopolio nei confronti dei produttori e degli utenti che non hanno aderito all'organismo stesso.
- 4.8.11. Di conseguenza, la Commissione non ritiene opportuno indicare i settori industriali che richiedono soluzioni particolari: tale approccio, pur se efficace a breve termine, potrebbe rivelarsi inadeguato a lungo termine qualora cambiassero gli imperativi che motivano la normalizzazione in quel particolare settore.

(6) Articolo 13, paragrafo 2: le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.

Articolo 13, paragrafo 3: in assenza di specifiche europee, le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.

4.8.12. Se venissero fissate su base settoriale regole specifiche sulla coesistenza dei diritti di proprietà intellettuale e della normalizzazione un'eventuale diminuzione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe indurre alcuni produttori ad abbandonare tale settore e a svantaggiare invece che a stimolare la produzione europea.

5.0. ALTRE CONSIDERAZIONI

5.1. CONCORRENZA

- 5.1.1. Per gestire correttamente il processo di normalizzazione quando siano in gioco diritti di proprietà intellettuale è essenziale tener conto delle norme di concorrenza del trattato CEE, e in particolare degli articoli 85 e 86. Al riguardo si pongono due tipi di problemi: quelli relativi all'istituzione ed al funzionamento dell'ente di normalizzazione alla luce dell'articolo 85 e quelli relativi al rifiuto di concedere licenze per l'utilizzazione di un diritto di proprietà intellettuale o all'offerta di talune condizioni per queste licenze alla luce dell'articolo 86.
- 5.1.2. Gli enti di normalizzazione devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 85, in particolare quando fissano i canoni o altre condizioni commerciali relative a norme da essi pubblicate e, inoltre, devono evitare di creare condizioni che favoriscano scambi di informazioni sensibili per la concorrenza ovvero l'instaurazione di pratiche restrittive in ordine a quantità, prezzi, ripartizione della clientela e del territorio.
- 5.1.3. Nondimeno, gli accordi restrittivi alla concorrenza, pur vietati dall'articolo 85, n. 1, possono beneficiare di un'esenzione in virtù dell'articolo 85, n. 3 qualora i loro vantaggi superino in modo significativo i loro effetti negativi sulla concorrenza. Gli enti di normalizzazione possono quindi notificare alla Commissione gli accordi che rientrano nella previsione dell'articolo 85 chiedendo un'attestazione negativa oppure un'esenzione individuale ai sensi del paragrafo 3. I vantaggi risultanti da un accordo che fruisce di un'esenzione devono andare a beneficio non solo delle parti che l'hanno posto in essere ma anche di altri operatori e dei consumatori.
- 5.1.4. L'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale ricade sotto il divieto dell'articolo 85 (7) ogniqualvolta esso costituisca "l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa".
- 5.1.5. Anche l'articolo 86 assume rilievo sia per lo stesso organismo di normalizzazione nonché per i suoi membri in quanto imprese suscettibili di detenere collettivamente una posizione dominante sul mercato comune (o una posizione dominante nel rispettivo mercato nazionale) sia per la singola impresa titolare di un diritto di proprietà intellettuale, anche se non è membro dell'organismo di normalizzazione.

(7) (Art. 222 causa 24/67, Parke Davis, Racc. 1968, pag. 55; cause 15/74 e 16/74 Centrafarm 55, Racc. 1974, pag.1147-1183).

- 5.1.6. Gli enti di normalizzazione (o i suoi membri) possono abusare della loro posizione dominante imponendo prezzi d'acquisto iniqui (ad esempio canoni) ai titolari dei diritti o prezzi di vendita iniqui (canoni per l'utilizzazione delle norme) ovvero altre condizioni commerciali inique. I comportamenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 86 possono parimenti configurare abuso di posizione dominante da parte di un ente di normalizzazione.
- 5.1.7. Lo stesso vale per le singole imprese titolari di un diritto di proprietà intellettuale sul quale l'ente di normalizzazione intende basare una norma tecnica. Se non che, mentre esiste una nutrita giurisprudenza comunitaria sulla nozione di "mercato del prodotto" e sui criteri per valutare l'esistenza di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, l'articolo 86 non è stato ancora applicato in nessun caso concreto nel settore delle norme.

L'accertamento della posizione dominante è in gran parte condizionata dalla definizione del mercato del prodotto di cui trattasi; è chiaro che quanto più rigorosa è la delimitazione del mercato in questione tanto maggiore è la probabilità che venga accertata la sussistenza di una posizione dominante. Nella nozione di mercato del prodotto di cui trattasi è implicita l'esistenza di una concorrenza effettiva fra i prodotti che ne fanno parte, il che postula che esista un sufficiente grado di sostituibilità fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato in relazione all'uso specifico dei prodotti stessi. Ciò va valutato, fra l'altro, facendo riferimento alla struttura della domanda e dell'offerta di ciascun prodotto; questa valutazione può far concludere che un'impresa detenga una posizione dominante nel mercato dei suoi stessi prodotti (8).

- 5.1.8. La questione da risolvere è se possa considerarsi comportamento anticoncorrenziale il rifiuto del titolare del diritto di autorizzare la formulazione della nuova norma basata sulla sua tecnologia. Per dimostrare l'esistenza di un abuso di posizione dominante sarebbe necessario stabilire che il mercato rilevante era rappresentato dalla soluzione tecnologica in questione e che il titolare dei diritti su tale tecnologia deteneva una posizione dominante in questo mercato.

(8) Sentenza del 31 maggio 1979 nella causa 22/78, Hugin/Commissione in Racc. 1979, pag. 1869; sentenza del 10 luglio 1991 del Tribunale di primo grado nella causa T-70/89, BBC/Commissione (Magill); sentenza del 12 dicembre 1991 del Tribunale di primo grado nella causa T-30/89, Hilti/Commissione.

5.1.9. Una volta soddisfatti i criteri per definire il mercato del prodotto rilevante e l'esistenza della posizione dominante, il passo successivo consisterebbe nel valutare il rifiuto del titolare del diritto di consentire a che la sua tecnologia divenga la base di una norma.

5.1.10. Fino ad oggi la Corte di giustizia ha costantemente sostenuto che il semplice rifiuto di concedere licenze su un d.p.l. non costituisce, da sola, cioè in mancanza di altri comportamenti abusivi, violazione dell'articolo 86 (9).

I diritti di proprietà intellettuale sono, per la loro stessa natura, diritti di proprietà esclusivi (o diritti di monopolio) e, eccettuate alcune circostanze estremamente limitate e specifiche definite dalla normativa nazionale o da convenzioni internazionali, non devono essere messi a disposizione di terzi mediante licenza obbligatoria, a meno che non si dimostri che l'esercizio del diritto si concreta in comportamenti qualificabili come abusivi.

5.1.11. Di conseguenza, l'articolo 86 non può consentire l'espropriazione dei diritti allo scopo di utilizzare la tecnologia come base di una norma quando da nessun'altra circostanza emerga un abuso di posizione dominante, tenuto conto, in particolare, dell'esistenza di altre tecnologie praticabili.

Il problema va pertanto affrontato prima che la tecnologia su cui dev'essere basata la norma sia stata scelta in via definitiva. Se la norma in questione è stata adottata, attuata e resa obbligatoria in virtù di un atto comunitario, ogni rifiuto di concedere in licenza la tecnologia necessaria per utilizzare la norma darebbe adito, a maggior ragione, a difficoltà.

5.1.12. Uno degli obiettivi principali dell'articolo 86 è assicurare che le imprese in posizione dominante non creino condizioni commerciali nelle quali sono in grado di soffocare o eliminare la concorrenza.

Se non esistono norme, il titolare del d.p.l. non può detenere una posizione dominante rispetto alla norma. Se vi è concorrenza sul mercato del prodotto la cui tecnologia l'ente di normalizzazione intende utilizzare, a quest'ultimo viene semplicemente impedito di scegliere una determinata soluzione per un problema specifico.

(9) Volvo/Veng, Racc. 1988, punto 8 della motivazione.

- 5.1.13. Si deve esaminare la situazione nella quale l'ente di normalizzazione non sia in grado di scegliere una tecnologia alternativa, ma va detto che questa situazione si verificherà solo in circostanze eccezionali. Cionondimeno, l'ente di normalizzazione potrebbe cercare di dimostrare che gli è assolutamente necessario, per ragioni tecniche o finanziarie, ottenere licenze per l'utilizzazione di una determinata tecnologia e potrebbe anche sostenere che tecnologie diverse da quella voluta producono risultati meno soddisfacenti. In caso di necessità tecnica, una valutazione obiettiva del campo d'applicazione del brevetto in questione dovrebbe rivelare se quest'ultimo sia così ampio da rendere impraticabili tutte le altre tecnologie sostitutive. Ma, in genere, accade di rado che un brevetto copra un'area innovativa così ampia da far venir meno ogni altro mezzo alternativo per conseguire il medesimo risultato.
- 5.1.14. Per quanto riguarda le ragioni finanziarie invocabili dall'ente di normalizzazione, il fatto che l'impresa dominante richieda un prezzo eccessivo per la sua tecnologia potrebbe effettivamente integrare gli estremi di un comportamento abusivo, ma il semplice rifiuto di concedere licenze non configura abuso in questo senso. Va tuttavia osservato che quando una società che detiene una posizione dominante richieda prezzi eccessivi, ciò può configurare de facto un rifiuto di concedere licenze.
- 5.1.15. Qualora fosse possibile dimostrare che non sono utilizzabili altre tecnologie, sarebbe necessario stabilire se l'ente di normalizzazione o i potenziali utenti della norma si troverebbero in una posizione di svantaggio concorrenziale nei confronti del titolare del d.p.i., vista l'impossibilità di elaborare una norma nel settore in questione o vista la minore efficacia della norma adottata rispetto alla tecnologia tutelata. Benché possa sostenersi che a breve termine i consumatori potrebbero trarre vantaggio da un regime di licenze obbligatorie che consenta ai diritti di proprietà industriale di basarsi sulle norme, a lungo termine si assisterebbe, nella Comunità, all'esaurirsi degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo nei settori industriali normalizzati. I grandi enti di ricerca extracomunitari verrebbero incoraggiati a mantenere le loro tecnologie fuori dei mercati comunitari, mentre i centri di produzione a basso costo situati nei paesi terzi beneficerebbero delle licenze a basso prezzo per l'utilizzazione della tecnologia comunitaria.
- 5.1.16. Di conseguenza, qualsiasi ricorso all'articolo 86 nell'ambito della normalizzazione pubblica va valutato con riferimento all'obiettivo di politica industriale mirante a preservare la forza della Comunità nel settore della ricerca e dello sviluppo.

5.2. RELAZIONI ESTERNE
POSSIBILITÀ DI OTTENERE LICENZE PER I PRODOTTI DI PAESI TERZI

- 5.2.1. La politica della Comunità mira a far sì che le norme tecniche siano disponibili ed utilizzate il più largamente possibile sul piano geografico in modo da favorire le economie di scala e lo sviluppo del commercio internazionale.
- 5.2.2. Ai sensi dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi (TBTA) concluso sotto gli auspici dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) nel 1979, la Comunità ha accettato vari obblighi nei confronti delle altre parti del TBTA (in pratica nei confronti di tutti i paesi industrializzati e di alcuni paesi in via di sviluppo) in relazione all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni e norme tecniche.
- Il grado di maggiore o minore obbligatorietà di questi impegni varia a seconda che le norme o le regolamentazioni tecniche siano state elaborate, adottate o applicate da organi governativi (art. 2 TBTA) o da organismi non governativi (art. 4 TBTA).
- 5.2.3. A norma dell'articolo 2 del TBTA, la Comunità deve fare in modo che le norme tecniche non siano elaborate, adottate ed applicate allo scopo di creare ostacoli al commercio internazionale e che i prodotti importati dal territorio di uno qualsiasi degli Stati parti del TBTA ricevano un trattamento che non sia meno favorevole di quello che viene accordato a prodotti simili di origine nazionale e a prodotti simili originari di qualsiasi altro paese.
- Al sensi dell'articolo 4 TBTA, la Comunità è tenuta, per le norme tecniche adottate dagli organismi non governativi, a prendere ogni ragionevole disposizione che consenta di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del TBTA.
- 5.2.4. Le entità della Comunità devono poter disporre, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie delle norme tecniche che la normativa comunitaria rende obbligatorie esigendo che gli enti aggiudicatori indicati nelle direttive sugli appalti pubblici (10) facciano riferimento alle norme europee.
- 5.2.5. Le entità della Comunità devono poter disporre, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, delle norme tecniche che prevedono una presunzione di conformità ai requisiti essenziali prescritti dalle direttive comunitarie sul "nuovo approccio" (11).

(10) Direttiva 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1979, pag. 5), 77/62/CEE (GU L 13 del 15.1.1977), 90/531/CEE (GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1).

(11) Direttiva 87/404/CEE (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48), 88/378/CEE (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1), 89/106/CEE (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12), 89/336/CEE (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), 89/392/CEE (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 29), 89/689/CEE (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), 90/384/CEE (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1), 90/385/CEE (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17), 90/396/CEE (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15), 91/263/CEE (GU L 128 del 23.5.1991, pag. 1).

- 5.2.6. Per le norme tecniche di cui ai punti 5.2.4 e 5.2.5, il trattamento nazionale (art. 2 del TBTA) esige che i prodotti originari di un paese parte del TBTA vengano trattati nello stesso modo. Se queste norme contengono diritti di proprietà intellettuale, occorre che la Comunità garantisca che l'importatore da un paese parte del TBTA ottenga licenze dal titolare del diritto di proprietà intellettuale per importare, commercializzare, vendere ed utilizzare prodotti nella Comunità a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Per le altre norme, il grado di obbligatorietà necessario per raggiungere questo risultato si limita all'adozione di misure ragionevoli. Sul piano politico sarebbe auspicabile assicurarsi che le licenze concesse per i d.p.i. che sono necessarie per la produzione di prodotti da esportare verso la Comunità siano disponibili a condizione eque, ragionevoli e non discriminatorie in modo da non creare ostacoli al commercio internazionale.
- 5.2.7. Questa soluzione non dà adito ad alcun conflitto con i diritti di proprietà intellettuale incorporati in una norma tecnica, sempreché il titolare di questi diritti vi abbia consentito. Il problema si presenterebbe invece se il titolare del diritto rifiutasse in un secondo momento di concedere licenze per la produzione di prodotti nella Comunità o per l'importazione di prodotti originari da un paese parte del TBTA, oppure qualora l'esistenza del titolare del diritto venisse alla luce solo dopo che la norma è stata resa obbligatoria.
- 5.2.8. Per le due situazioni testé descritte si possono prospettare varie soluzioni. La norma potrebbe essere ritirata o modificata; in casi eccezionali, potrebbe essere necessario modificare lo stesso strumento comunitario e rendere la norma non obbligatoria. Comunque, il punto essenziale è che gli organismi di normalizzazione riconoscano la necessità di identificare l'esistenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale prima di adottare una determinata soluzione tecnica e che il titolare dei diritti comprenda ed accetti le condizioni alle quali i suoi diritti saranno successivamente ceduti in licenza sia per la fabbricazione che per l'importazione.

6.0. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

6.1. CODICI DI DEONTOLOGIA/ORIENTAMENTI/IMPEGNI

- 6.1.1. Benché attualmente non risulti che la maggior parte degli organismi di normalizzazione si trovi sistematicamente in difficoltà, non è escluso che un giorno si ritenga necessario codificare le procedure per il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale nel settore delle norme; è quindi opportuno riflettere se tali procedure codificate debbano avere carattere volontario o obbligatorio.
- 6.1.2. Come illustrato al punto 5.2.5., la possibilità che una norma europea venga resa obbligatoria mediante strumenti giuridici comunitari impone alla Comunità e all'organismo di normalizzazione il dovere di garantire che la norma stessa venga definita mediante un processo democratico e ispirato al rafforzamento della concorrenza.
- 6.1.3. Il processo di normalizzazione dovrebbe quindi conservare il suo carattere volontario, rispettare la normativa nazionale e comunitaria in vigore e gli obblighi internazionali. Se si dovessero modificare la normativa o gli obblighi comunitari per conseguire gli obiettivi legittimi della normalizzazione, spetterà alla Commissione presentare al Consiglio le opportune proposte legislative. Se le disposizioni esistenti del trattato o della normativa comunitaria dovessero essere applicate nel settore della normalizzazione in modo diverso da come vengono normalmente applicate in altri settori, bisognerà che tali estensioni o interpretazioni vengano notificate ai settori interessati in modo pienamente trasparente.
- 6.1.4. Se un organismo di normalizzazione decide di elaborare codici di deontologia o impegni da far sottoscrivere a quanti partecipano al processo di normalizzazione, gli obblighi procedurali di natura privata (quelli cioè che derivano dalla partecipazione ad un'associazione industriale o ad un organismo di normalizzazione) dovrebbero essere tenuti accuratamente distinti dagli obblighi di diritto pubblico eventualmente incombenti all'organo o ai suoi membri.
- 6.1.5. La Commissione ha preso in esame vari codici e orientamenti applicati da organismi di normalizzazione internazionali e nazionali. Stante la natura volontaria della normalizzazione, le caratteristiche comuni alla maggior parte di tali documenti sono sia il carattere non vincolante che la formulazione generale. Tuttavia, almeno un organismo di normalizzazione ha tentato di formulare un impegno vincolante e particolareggiato che stabilisce le procedure che disciplinano il processo di normalizzazione.

- 6.1.6. Si può sostenere che la complessità dei rapporti tra la normalizzazione e i diritti di proprietà intellettuale esige la definizione di un sistema di regole che preveda tutte le possibili eventualità. Ma può dei pari argomentarsi che gli interessi potenzialmente confliggenti di quanti partecipano alla normalizzazione non possono essere conciliati senza imporre vincoli ai membri dell'organismo di normalizzazione.
- 6.1.7. D'altra parte, i sostenitori dell'approccio generale e volontario finora preferito dalla maggior parte degli organismi internazionali di normalizzazione sostengono che inserire in tali orientamenti dettagli superflui rischia di rendere la normalizzazione più complicata del necessario e che non è stata dimostrata la necessità di abbandonare il metodo volontario finora seguito.
- 6.1.8. Alla Commissione non spetta dare la preferenza all'uno o all'altro metodo; entrambi i metodi sono validi purché vengano soddisfatte le condizioni illustrate al punto 6.2.1. Nella misura in cui sono organizzazioni private e volontarie, gli organismi di normalizzazione sono liberi, entro i limiti imposti dagli articoli 85 e 86 del trattato, di organizzare le loro attività come meglio credono. Tuttavia, nell'imporre vincoli ai loro membri, tali organismi dovrebbero tener conto dell'esigenza di incoraggiare i vari settori industriali a partecipare volontariamente al processo di normalizzazione contribuendovi con la loro migliore tecnologia. La Commissione ha quindi una preferenza per un sistema basato su principi sperimentati, ma che concili in modo trasparente e equo gli interessi di tutte le parti interessate.

6.2. RACCOMANDAZIONI/PRINCIPI GENERALI

6.2.1. La Commissione propone che tanto gli organismi di normalizzazione quanto i titolari di diritti di proprietà intellettuale godano di diritti e siano soggetti ad obblighi. I principi sui quali si fonda la normalizzazione dovrebbero quindi dare espressione a questa cooperazione nei modi qui sotto descritti.

Gli organismi di normalizzazione dovrebbero garantire che:

1. a chiunque intenda fare uso di norme europee deve essere consentito di disporne;
2. le norme siano rese disponibili per la loro utilizzazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, indipendentemente dal fatto che gli utenti siano o no membri dell'organo di normalizzazione, ma tenendo conto delle condizioni in cui le norme vengono utilizzate;
3. gli utilizzatori possano utilizzare le suddette norme per fabbricare i loro prodotti nella Comunità conformemente alle norme stesse e possano importare nella Comunità prodotti legalmente fabbricati in paesi terzi nell'osservanza delle norme stesse;
4. sia fatto tutto il possibile per identificare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale
 - effettuando ricerche
 - pubblicando informazioni adeguate e, se necessario, organizzando indagini pubbliche,prima che una norma venga adottata e che i lavori relativi ad una determinata soluzione continuino soltanto se tutti i diritti di proprietà intellettuale noti possono essere concessi in licenza per l'utilizzazione della norma;
5. i titolari dei diritti di proprietà intellettuale beneficino di condizioni eque per l'utilizzazione della loro proprietà, specialmente in ordine ai termini entro i quali vengono identificati tali diritti e date il consenso alla loro utilizzazione e in ordine alle procedure di arbitrato per la fissazione dei canoni (royalties).

I titolari di diritti di proprietà intellettuale dovrebbero a loro volta:

6. fare tutto il possibile per identificare "entro termini ragionevoli" eventuali diritti di proprietà intellettuale da essi detenuti e che siano rilevanti per una norma in via di elaborazione, nonché confermare o rifiutare rapidamente l'autorizzazione ad incorporare tali diritti in detta norma;

7. proporre condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, pecuniarie o non pecuniarie, per la concessione di licenze per l'utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale;
8. considerare irrevocabile l'autorizzazione ad incorporare i diritti di proprietà intellettuale nella norma a meno che circostanze eccezionali giustifichino la revoca delle licenze dopo che la norma sia stata adottata.

6.3. AZIONE DELLA COMUNITÀ

- 6.3.1. Alla Commissione spetterà esaminare se gli articoli da 30 a 36, 59, 66, 85 e 86 del trattato siano applicabili in taluni casi. Le procedure di arbitrato istituite dagli organismi di normalizzazione, pur se utili per la soluzione di controversie in determinati settori, non possono essere considerate definitive e vincolanti per tutte le parti qualora sorgano questioni che devono essere decise applicando disposizioni del trattato.
- 6.3.2. Come si è già indicato in questa comunicazione, la Commissione deve garantire che - quando la sua normativa fa riferimento all'osservanza integrale o parziale di una norma tecnica (vuol perché tale osservanza è obbligatoria, vuol perché essa conferisce uno status particolare in forza del diritto comunitario) - il contenuto di questa norma venga messo a disposizione di chiunque vi abbia interesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Questo obbligo deriva sia dal diritto comunitario che dal diritto internazionale.
- 6.3.3. Quando ha motivo di ritenere che una norma (o parte di essa) non venga messa a disposizione alle suddette condizioni, la Commissione deve intervenire per sospendere o revocare il riconoscimento di tale norma in virtù del diritto comunitario. Questa misura può essere adottata caso per caso nei confronti di singole norme, ad esempio mediante pubblicazione di un comunicato nella Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, quando un organismo di normalizzazione europeo persiste nel non concedere un accesso non discriminatorio alle sue norme, sarà necessario riesaminare lo status dell'organismo stesso sotto il profilo del diritto comunitario.